



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 66/64 DEL 25/09/2026

OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RAINERI, NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI N. 12 E N. 14, MEDIANTE CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE, DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 10:00 DEL 30 SETTEMBRE 2026, PER MANOVRA DI AUTOCARRO FINALIZZATA AL MONTAGGIO DI GRU.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta di modifica temporanea della viabilità di cui al prot. n. 10479 del 25.09.2026, presentata dalla Sig.ra CATELLA Carla Maria, in qualità di Direttore dei Lavori, volta ad ottenere la chiusura totale al transito veicolare di via Raineri, nel tratto compreso tra i civici n. 12 e n. 14, dalle ore 09:00 alle ore 10:00 del giorno 30 settembre 2026, al fine di consentire la manovra di un autocarro necessaria al montaggio di una gru nell'ambito dei lavori di ristrutturazione di cui al Permesso di costruire n. 4/2026;

Considerato che il tratto viario interessato dai lavori è strada comunale;

Considerato che l'esecuzione delle predette operazioni comporta la temporanea occupazione della carreggiata e non consente il mantenimento della normale circolazione veicolare nel tratto interessato;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disciplinare temporaneamente la circolazione stradale, al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni in condizioni di sicurezza e di tutelare l'incolumità degli utenti della strada e degli addetti ai lavori;

Dato atto che l'effettiva occupazione del suolo pubblico resta subordinata al rilascio della relativa autorizzazione o concessione, ove prevista;

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., nonché le norme contenute nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita, al riguardo, l'Amministrazione Comunale di Balangero;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

dalle ore 09:00 alle ore 10:00 del giorno 30 settembre 2026 e, comunque, per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni in epigrafe, in via Raineri, nel tratto compreso tra i civici n. 12 e n. 14:

1. **l'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, mediante chiusura totale della carreggiata;**

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, con particolare riguardo a pedoni e ciclisti, individuando e segnalando, ove necessario, idonei percorsi alternativi;
- che venga inibito il transito ai mezzi non addetti ai lavori nell'area e per il tempo strettamente interessato dalle operazioni;
- che sia costantemente garantito, **compatibilmente con le condizioni di sicurezza delle operazioni in corso**, il transito ai mezzi di soccorso e agli organi di polizia in servizio urgente e d'istituto;
- che venga consentito l'accesso pedonale e, ove possibile, veicolare alle abitazioni e alle proprietà ubicate nel tratto interessato, compatibilmente con le esigenze tecniche correlate all'intervento e nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza, sotto la responsabilità dell'esecutore;
- che il richiedente provveda, a propria cura e spese, alla posa e al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale temporanea, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri stradali;
- che sia predisposta idonea segnaletica di preavviso della chiusura, collocata in corrispondenza degli accessi al tratto interessato e nei punti utili a consentire agli utenti della strada di utilizzare percorsi alternativi;
- che la segnaletica relativa alle prescrizioni sia collocata **almeno 48 ore prima dell'inizio della relativa prescrizione** e mantenuta in efficienza per tutta la durata della stessa;
- che, terminate le operazioni, venga immediatamente ripristinata la normale circolazione stradale e rimossa la segnaletica temporanea non più necessaria;
- che, qualora le operazioni non possano essere effettuate e/o completate entro il periodo di validità della presente ordinanza, la richiedente provveda a formulare nuova istanza di regolamentazione della viabilità al Comune di Balangero per le valutazioni di competenza.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Servizio di Polizia Municipale e gli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Balangero, notificata al soggetto richiedente e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Mathi per quanto di competenza.

fp

Visto Settore Tecnico
Gaetano Migliorelli

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE**
Franco dott. ROMEO
firmato digitalmente